

a mantenere e pagare. Ora, come volete mettere un'imposta su questa rendita brutta, la quale, detratte le spese, si riduce a zero?

Io per me credo che la giustizia esiga che l'imposta ricada su ciò che resta di netto al beneficiario. Quando voi avrete dedotto la fondiaria e tutte le spese inerenti al beneficio così ecclesiastico, come laicale, e a tutte le altre istituzioni comprese nel 1° articolo, se rimane rendita credo che sia imponibile; diversamente stimo che non vi sia giustizia ad imporre, e nessun precedente potrà convincermi che ingiustizia abbia voluto commettere questa Camera.

Insisto quindi sul mio emendamento; intendo che la prestazione abbia luogo sulla rendita netta, dedotte le riparazioni, la fondiaria e gli oneri inerenti a queste istituzioni.

CASTELLI LUIGI. L'imposta di cui ci occupiamo non è una tassa sulla rendita. Se fosse tale, sarebbe evidente che si dovrebbe prender soltanto sulla rendita netta. È un balzello sostituito alla tassa di registro sul trasferimento di proprietà. In questo senso sta a prima giunta l'osservazione che faceva l'onorevole Colombani, che, come la tassa di registro si paga sul valore delle proprietà, non avuto riguardo ai pesi inerenti, così sullo stesso valore si debba pagare anche quest'imposta che colpisce la rendita unicamente per colpire annualmente il capitale.

Ma io debbo avvertire in proposito, e così venendo in appoggio alla proposta Plutino, che la tassa di trasferimento di proprietà, secondo la legge del registro, è ben diversa nei suoi effetti, secondo che riguarda trasferimento tra vivi o per causa di morte; e che la legge attuale introduce un equivalente alla tassa di traslazione per causa di morte. Ora, secondo la legge del registro, nei trasferimenti per causa di morte i pesi inerenti alla sostanza si deducono, e la tassa non si fonda se non sul valore netto, su quello che rimane dedotti gli oneri.

Dunque per ragione dei correlativi, siccome nella tassa sulla rendita, che è equivalente al trasferimento della proprietà per causa di morte, e per il medesimo non si colpirebbe che la sostanza netta, così nella tassa sulla rendita non si deve colpire che questo valore netto. Poichè, difatti, se tali beni si trasferiscono per atto tra vivi, allora la traslazione non è colpita da questa legge, ma si pagherà l'imposta ordinaria stabilita dalla legge sul registro.

Qui dunque si tratta solamente di far pagare per il trasferimento per causa di morte. Siccome la traslazione calcolata sul capitale si fonda sul capitale netto, così il trasferimento calcolato sulla rendita dobbiamo fissarlo sulla rendita netta.

Per queste ragioni a me pare evidentissima la giustizia della proposta dell'onorevole Plutino, ed io l'appoggerò col mio voto, e prego la Camera di approvarla.

RESTELLI. A me sembra pericolosissimo l'emendamento proposto dall'onorevole Plutino. Egli vorrebbe che fra le deduzioni dovessero indicarsi genericamente gli oneri. Ora io domando: di che oneri si tratta? Notiamo che si parla di cappellanie o benefici ecclesiastici. L'onere più naturale inerente al beneficio ecclesiastico è la celebrazione delle messe; vorremo noi pertanto dalla rendita di questi benefici dedurre l'importo di queste messe a cui è obbligato il possessore del beneficio? Mainò; perchè altrimenti dovremmo venire, per logica coerenza, al principio che anche gli stabilimenti di beneficenza, quando abbiano delle obbligazioni da adempiere a favore o dei poveri o di altre fondazioni, per coerenza logica, dico, dovremmo, per determinare l'imposta, dedurre dalla rendita di questi stabilimenti di beneficenza tutto ciò che serve all'adempimento di codesti oneri;

e questo è assurdo, perchè con codesto principio non vi sarebbe più imposta possibile nè sugli stabilimenti di beneficenza, nè sulla maggior parte degli altri corpi morali, il cui scopo si traduce appunto nell'adempimento di dati oneri.

Io credo che questo non sia il concetto dell'onorevole Plutino; chè, se lo fosse, io lo combatterei nel modo il più energico, perchè noi intendiamo di assoggettare, come surrogato all'imposta per trasferimento di proprietà, l'intera sostanza che costituisce il beneficio, sia che fosse ecclesiastico o laicale.

Se l'onorevole Plutino avesse per avventura indicati degli oneri speciali, della natura, per esempio, delle riparazioni, come si è parlato e discusso in occasione della legge del registro, di certe annualità per canoni o fitti d'acqua, noi ne potremmo trattare; ma se ammettessimo, a deduzione della rendita, genericamente gli oneri dei benefici ecclesiastici o laicali, feriremmo profondamente l'economia della legge ed apriremmo l'adito ai più ingiusti arbitrii.

Mi oppongo quindi risolutamente all'emendamento dell'onorevole Plutino. (*Ai voti! ai voti!*)

PLUTINO. Io per me sostengo sempre la giustizia della mia proposta. Noi abbiamo detto che è imponibile la rendita, adesso si vuol colpire anche nel trasferimento della proprietà i vantaggi derivanti dal medesimo.

Ma, signori, coloro che per diritto saranno investiti di queste cappellanie e di questi benefici, in forza della legge che stiamo discutendo, non devono pagare al Governo un tanto per divenire assoluti e liberi proprietari?

Dunque, sia che vogliate riguardarli come beneficiati nel percepire la rendita, sia che vogliate ritenerli come proprietari, voi non imporrete che ciò che ritraggono.

Si è parlato per le messe. Ma nei benefici laicali i beneficiati non sono preti. Ci sono impegni portati da disposizioni testamentarie, di cui molte io ne conosco nelle provincie meridionali, come sarebbero il mantenimento di una cappellania, le prestazioni ai poveri, le elargizioni annuali ed altri simili obblighi. Ora come volete imporre un beneficiato per le rendite che non ritrae?

Voi avete già votato una legge per la quale lo Stato entra in una parte di questi benefici; pel ricupero dei medesimi avete imposto ai beneficiati il pagamento di un terzo del loro valore. In conseguenza di che, o riguardando questi beneficiati come godenti le rendite, o come proprietari, si è già attribuito anche troppo al Governo.

Signori, finiamola con questo sistema. Il diritto di proprietà pare voglia essere assorbito dallo Stato. Ci sono delle leggi che io non comprendo. Per me sostengo la giustizia della mia proposta, e dico che noi non possiamo imporre che la pura rendita netta. E tutti coloro che sono informati del sistema delle cappellanie laicali io credo che appoggeranno la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Fiorenzi.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora la pongo ai voti.

(La chiusura è approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Plutino, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *e degli oneri*, alle ultime parole della prima parte dell'articolo 2.

(La Camera non approva.)

Pongo a partito quest'articolo.

Se non v'è opposizione, s'intenderà approvato.